

STATUTO

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose di L'Aquila è stato eretto dall'Arcivescovo metropolitano Mons. Carlo Martini con Decreto n. 174 del 15 agosto 1979. Successivamente, con Decreto n. 191/83 del 12 ottobre 1983 della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, esso è stato "associato" all'Istituto di Scienze Religiose della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. Infine, con Decreto n. 191/83/30 del 28 gennaio 1987 della stessa Congregazione, l'Istituto è stato eretto accademicamente, in via definitiva, e collegato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. A seguito dell'Istruzione dell'Educazione Cattolica del 28 giugno 2008, in data 24 giugno 2010 è stato approvato "ad quinquennium" il Nuovo Statuto mentre era Presidente Moderatore, S. E. Mons. Giuseppe Molinari, Arcivescovo Metropolitano dell'Aquila.

TITOLO I

Natura e finalità dell'Istituto

Art. 1 – L'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) dell'Aquila «*Fides et Ratio*» (eretto accademicamente dalla *Congregazione per l'Educazione Cattolica*) è una Istituzione accademica ecclesiastica prevista dal Codice di Diritto Canonico (can. 821) e dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (can. 404 2). L'Istituto è regolato dall'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 28 giugno 2008.

Art. 2 – L'ISSR dell'Aquila ha come scopo la formazione dei fedeli – laici, religiose e religiosi non sacerdoti – in ordine all'arricchimento della propria vita cristiana, alla capacità di dare ragione della propria fede, all'esercizio dell'apostolato loro proprio e, in particolare, alla loro partecipazione all'evangelizzazione. Allo stesso tempo, esso prepara figure professionali inserite nelle dinamiche culturali e operative della società contemporanea, per poter collaborare con i ministri sacri nella loro specifica missione.

Art. 3 - L'ISSR dell'Aquila, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto, propone - sia nel corso triennale di studi filosofici e teologici, al termine del quale si consegue il Baccalaureato (Laurea) in Scienze Religiose, sia nel corso quinquennale dei medesimi studi, al termine del quale si consegue il grado accademico di Licenza (Laurea magistrale) in Scienze Religiose, sia, infine, nelle altre attività culturali che affiancano l'attività accademica – la trattazione sistematica, con metodo scientifico proprio, della dottrina cattolica, attinta alla Rivelazione interpretata autenticamente dal Magistero vivo della Chiesa. Promuove, inoltre, la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, in prospettiva teologica e con l'aiuto delle scienze filosofiche, delle scienze umane e degli altri ambiti disciplinari che si occupano di studi religiosi.

Art. 4 - La Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università Lateranense (d'ora in poi indicata nel presente *Statuto* con la sigla PUL), alla quale l'ISSR dell'Aquila è collegato, esprime il proprio parere sullo Statuto e sul Regolamento dell'Istituto, esprime il proprio giudizio circa l'idoneità dei docenti in occasione della loro cooptazione e della loro promozione, approva i piani di studio, conferisce il grado accademico di Licenza (Laurea magistrale) in Scienze Religiose agli studenti dell'Istituto medesimo, al termine del curriculum quinquennale di studi; conferisce, altresì, il

Baccalaureato (Laurea) in Scienze Religiose agli studenti del corso triennale, al termine dei loro studi.

TITOLO II Governo dell'Istituto

Art. 5 - L'ISSR aquilano è governato da *autorità comuni* con la Facoltà di S. Teologia della PUL cui è collegato, e *autorità proprie* dell'Istituto:

- *autorità comuni* sono: il Gran Cancelliere, il Decano della Facoltà di Teologia e il Consiglio della Facoltà stessa;

- *autorità proprie* dell'Istituto sono: il Moderatore, il Direttore (che nell'ISSR dell'Aquila assume la denominazione di Preside, e così verrà indicato di seguito nel presente Statuto) e il Consiglio d'Istituto.

L'ISSR è posto sotto la direzione e responsabilità diretta dell'Ordinario dell'Aquila, al quale spetta la funzione di Moderatore.

Art. 6 - Compiti del *Moderatore*:

a) assicurare l'integrale custodia della dottrina cattolica nonché la sua fedele trasmissione;

b) nominare i docenti: acquisito il parere favorevole della Facoltà di S. Teologia della PUL, concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo che gli stessi abbiano emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline.

c) revocare, per giusta causa, la *missio canonica* o la *venia docendi* rispettivamente ai docenti di discipline concernenti la fede e la morale o di altre discipline;

d) dare il nulla osta per la nomina del Preside, scelto fra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto;

e) significare alla Facoltà di S. Teologia della PUL le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;

f) vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'Istituto, riferendone al Gran Cancelliere;

g) nominare, *ad annum*, tra i Docenti dell'ISSR dell'Aquila, il Vice Preside;

h) nominare l'Economo e il Segretario, sentito eventualmente il Preside dell'ISSR;

i) approvare i bilanci consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR;

l) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, unitamente al Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL e al Preside dell'Istituto.

Art. 7 - Il *Preside*, nominato dal Gran Cancelliere della PUL tra i Docenti stabili dell'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di S. Teologia e con il nulla osta del

Moderatore, rimane in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

A lui compete:

- a) rappresentare l'Istituto davanti al Moderatore, alle autorità accademiche della Facoltà di S. Teologia della PUL e alle autorità civili;
- b) fornire annualmente al Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL le informazioni sulla vita dell'Istituto, da presentare al Consiglio di Facoltà;
- c) dirigere l'Istituto, promuoverne e coordinarne le attività soprattutto nel settore disciplinare, dottrinale ed economico;
- d) convocare e presiedere le sessioni del Consiglio d'Istituto;
- e) presenziare alle assemblee degli studenti, di persona o per delega;
- f) redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR;
- g) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, unitamente al Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL e al Moderatore;
- h) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, sottoponendo i casi più difficili, non risolti dal Consiglio d'Istituto, al giudizio della Facoltà di S. Teologia della PUL.

Art. 8 – Il Vice Preside, nominato dal Moderatore tra i docenti stabili dell'ISSR dell'Aquila, ha funzioni di cooperazione vicaria riguardo ai diversi indirizzi e corsi attivati nell'ambito dell'Istituto.

Il Vice Preside sostituisce il Preside quando egli è assente o impedito; collabora direttamente con lui nella conduzione dell'Istituto, con particolare riferimento all'attività ordinaria.

Art. 9 - Il *Consiglio di Istituto* è composto dal Preside, dal Vice Preside (se nominato), da tutti i docenti stabili e da due rappresentanti dei non stabili, eletti dai loro colleghi, dal Decano della Facoltà di S. Teologia della PUL o da un suo Delegato, da un Delegato del Moderatore, da due studenti ordinari eletti dall'assemblea degli studenti e dal Segretario con compiti di attuario. Tutti sono membri di diritto.

I rappresentanti dei docenti vengono designati *ad annum* e non possono ricevere più di due mandati consecutivi.

I rappresentanti degli studenti sono eletti all'inizio dell'anno accademico.

Il *Consiglio di Istituto* è convocato dal Preside almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso; esso assume le sue decisioni con la maggioranza dei membri di diritto e, circa le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi di essi. Se vengono trattate questioni riguardanti il corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

Art. 10 - Il *Consiglio d'Istituto* ha il compito di:

- a) stabilire il piano di studi e preparare il testo dello Statuto e del Regolamento dell'ISSR, da sottoporre all'approvazione del Consiglio della Facoltà di S. Teologia della PUL;
- b) stabilire le discipline, approvare i programmi dei corsi e dei seminari proposti dai Docenti e il calendario scolastico preparato dal Segretario;
- c) designare la terna di docenti stabili nell'ambito della quale il Gran Cancelliere nominerà il Preside;
- d) proporre al Moderatore le nomine dei docenti;
- e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull'attività dell'ISSR preparata dal Preside;
- f) verificare la consistenza e funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'Istituto, specialmente della biblioteca;
- g) indirizzare e sostenere l'Istituto circa eventuali iniziative di collaborazione con altre realtà accademiche;
- h) risolvere le questioni ad esso demandate dal Preside o da altre Autorità accademiche;
- i) costituire commissioni per questioni speciali;
- l) approvare i bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio Economico;
- m) promuovere incontri periodici con altre realtà accademiche su temi di comune interesse al fine di stimolare la qualità degli studi;
- n) deliberare sulle più gravi sanzioni disciplinari da comminare agli studenti.

Art. 11 - Il *Segretario* viene nominato dal Moderatore per un quinquennio, sentito il parere del Preside e può essere confermato; redige e firma i verbali, che conserva dopo averli sottoposti alla firma del Moderatore e del Preside, a seconda dei casi; custodisce gli atti della Segreteria degli studenti; controfirma i documenti relativi alla Segreteria; cura l'iscrizione degli studenti e ne tiene aggiornati i fascicoli; organizza tutte le operazioni di competenza della Segreteria.

TITOLO III

Docenti

Art. 12 - I docenti dell'ISSR si distinguono in *stabili*, che possono essere ordinari o straordinari, e *non stabili*, che possono essere incaricati o invitati o assistenti.

a) L'ISSR deve avere almeno un docente stabile per ognuna delle area disciplinari: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze Umane.

b) I docenti *stabili* devono essere in possesso del congruo Dottorato. Devono, inoltre, distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica; dimostrare di possedere capacità d'insegnamento ed essersi dimostrati idonei alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di ricerche e studi.

c) I docenti stabili presso l'ISSR dell'Aquila non possono contemporaneamente essere stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. L'incarico di docente stabile è, inoltre, incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

d) I docenti non stabili, comunque nominati per le discipline ecclesiastiche, devono avere almeno la Licenza canonica in una disciplina ecclesiastica o un titolo equipollente, e aver dato prova di possedere buone attitudini all'insegnamento e alla ricerca scientifica.

e) I docenti non stabili, incaricati per l'insegnamento delle discipline non ecclesiastiche, devono essere in possesso di un titolo di studio di secondo ciclo degli studi universitari e aver dato prova di possedere buone attitudini all'insegnamento e alla ricerca di scientifica.

f) I docenti, al termine dell'anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio.

g) Ai docenti ordinari, che cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di *docenti emeriti*; gli altri docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'Istituto.

h) I docenti emeriti e i docenti già incaricati possono essere *invitati* per l'insegnamento di singoli corsi fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Art. 13 – Tutti i docenti dell'ISSR dell'Aquila devono, comunque, distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, senso di responsabilità ecclesiale ed accademica. Il loro insegnamento dovrà essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.

I docenti stabili, che insegnano discipline concernenti la fede e la morale cattolica, devono ricevere la *missio canonica* dal Moderatore dell'Istituto, dopo aver emesso la professione di fede.

Gli altri docenti stabili ricevono la *venia docendi* dal Moderatore dell'Istituto.

Il Moderatore può privare della *missio canonica* o della *venia docendi* quel docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica e il Magistero della Chiesa o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dagli artt. 22 e 30 delle *Ordinationes* della Costituzione *Sapientia Christiana*.

Art. 14 – I docenti *ordinari* sono professori, assunti a titolo definitivo e a tempo pieno, che si occupano della ricerca scientifica, attendono all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e in particolare agli organismi collegiali.

Art. 15 – I docenti *straordinari* sono professori assunti a tempo pieno. I *requisiti* per essere nominato docente straordinario sono, oltre quelli prescritti per i docenti stabili, in generale, e per gli ordinari, in particolare: aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un tirocinio di almeno tre anni; avere il consenso scritto del proprio Ordinario.

Il Moderatore, acquisito il parere favorevole della Facoltà di S. Teologia della PUL, nomina i docenti stabili straordinari, concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo che abbiano emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline.

Art. 16 - I docenti *non stabili* devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente (laurea specialistica); devono essere capaci d'indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.

I docenti non stabili sono nominati dal Moderatore, su proposta del Preside, sentito il parere del Consiglio d'Istituto e a seguito del nulla osta della Facoltà di S. Teologia della PUL.

TITOLO IV **Studenti**

Art. 17 - Gli studenti dell'Istituto si distinguono in Ordinari, Straordinari, Uditori e Ospiti.

a) Gli *ordinari* sono coloro che, in possesso di una laurea o di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso all'Università, frequentano il corso quinquennale per conseguire il grado accademico di Licenza (Laurea magistrale) in Scienze Religiose o il corso triennale per conseguire il Baccalaureato (Laurea) in Scienze Religiose. Per essere ammesso come studente ordinario al secondo ciclo, che conduce alla Licenza in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del Baccalaureato in Scienze Religiose.

b) Gli *straordinari* sono coloro che, privi del suddetto titolo di ammissione all'Università, ma dimostrando di possedere una sufficiente preparazione culturale, desiderano compiere tutti gli studi previsti dal corso triennale o dal corso quinquennale, ad esclusione dell'esame finale di grado. Al termine degli studi e degli esami, compiuti con esito positivo, sarà loro rilasciato un attestato. Il *curriculum* degli studenti straordinari può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, *in itinere*, lo studente conseguisse il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università.

c) Gli *uditori* sono coloro che, non volendo conseguire gradi accademici, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo attestato di frequenza.

d) Gli *ospiti* sono coloro che, non volendo conseguire gradi accademici, si iscrivono solo per frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.

Art. 18 – Per essere ammesso agli esami lo studente deve aver seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline presso l’Istituto.

Art. 19 - Gli studenti possono organizzarsi liberamente e designare i loro rappresentanti al Consiglio d’Istituto, secondo i regolamenti che si sono dati nella loro assemblea e che siano stati approvati dal Consiglio stesso.

Art. 20 - Gli studenti che si fossero resi indegni, sul piano morale, di appartenere all’Istituto o avessero trasgredito gravemente le norme dello Statuto che li riguardano, saranno sottoposti alle relative sanzioni dal Preside su delibera del Consiglio d’Istituto .

Le sanzioni previste sono, in relazione alla gravità progressiva della violazione: a) richiamo scritto; b) sospensione dalle lezioni fino ad un anno; c) non ammissione agli esami per una, due o tre sessioni consecutive; d) espulsione definitiva dall’Istituto.

Art. 21 – Gli studenti in possesso del Baccalaureato o della Licenza in Scienze Religiose, che volessero ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia, potranno essere ammessi dal Preside (Decano) di una Facoltà di Sacra Teologia, dopo attenta valutazione delle singole discipline del *curriculum studiorum* da parte del Consiglio della medesima Facoltà.

Lo stesso Consiglio stabilirà e approverà per ogni candidato un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami.

TITOLO V Ordinamento degli studi

Art. 22 - L’Istituto prevede un *curriculum* di studi della durata di cinque anni, suddivisi in un primo Triennio istituzionale e in un successivo Biennio di specializzazione. Al termine del Triennio si consegue il Baccalaureato (Laurea) in Scienze Religiose, al termine del successivo Biennio si consegue la Licenza (Laurea magistrale) in Scienze Religiose.

Per il conseguimento del Baccalaureato, al termine del Triennio di studi, devono essere conseguiti 180 crediti ECTS.

Per il conseguimento della Licenza, al termine del successivo Biennio di studi, devono essere conseguiti 120 crediti ECTS.

Art. 23 - Nel *Triennio istituzionale* vengono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche, ai fini di una formazione istituzionale completa. Pertanto il programma degli studi nel triennio prevede le seguenti discipline: a) Storia della filosofia; b) Filosofia sistematica; c) Sacra Scrittura; d) Teologia fondamentale; e) Teologia dogmatica; f) Teologia morale; g) Teologia spirituale, h) Teologia liturgica; i) Patrologia e Storia della Chiesa; j) Diritto Canonico.

Art. 24 - Nel *Biennio di specializzazione* vengono approfondite alcune delle discipline teologiche di cui sopra e sono previste altre discipline proprie a ciascuno dei quattro indirizzi di specializzazione: quello didattico, quello pastorale-catechetico-liturgico, quello in bioetica, quello in beni culturali.

Art. 25 - L’indirizzo *didattico* mira alla formazione dei candidati all’insegnamento della religione cattolica nei vari ordini e gradi della scuola, attraverso l’approfondimento di alcune discipline

teologiche (teologia biblica, teologia dogmatica e sacramentaria speciali, bioetica, dottrina sociale della Chiesa, diritto matrimoniale, storia della chiesa locale), l'apprendimento delle moderne scienze della religione (sociologia della religione, fenomenologia storica della religione, filosofia della religione, teologia delle religioni), l'approfondimento di alcune discipline "professionalizzanti" sul piano didattico (psicologia dell'età evolutiva, didattica della religione, legislazione scolastica e IRC), nonché l'avvio ad un tirocinio pratico.

Art. 26 - L'indirizzo *pastorale-catechetico-liturgico* prevede, oltre l'approfondimento delle discipline teologiche enumerate nel precedente articolo, la trattazione di alcune discipline che preparano alle varie attività ministeriali laicali: teologia pastorale, pastorale familiare, pastorale vocazionale, i ministeri nella Chiesa, ministero del diaconato permanente, catechetica fondamentale, catechetica speciale, liturgia delle ore, liturgia dei sacramenti, teologia spirituale, spiritualità del laicato, spiritualità della famiglia. E' previsto infine un adeguato tirocinio formativo sul campo delle varie attività pastorali.

Art. 27 - L'indirizzo in *bioetica* prevede, oltre alle discipline teologiche enumerate nell' articolo 23, lo studio della bioetica intesa non semplicemente come applicazione dell'etica ai settori sempre più complessi della medicina, ma come scienza della vita che interroga il futuro dell'uomo nel mondo, con attenzione anche a settori come quello dell'etica ambientale. Il biennio affronta le tematiche in questione a partire dalla prospettiva dell'antropologia teologica, costantemente in dialogo con la filosofia. Tra le discipline insegnate hanno forte rilievo i fondamenti epistemologici, la bioetica teologica e filosofica, la psicologia e bioetica clinica, biodiritto ed economia, bioetica e medicina, studio delle frontiere della bioetica tra genetica e neuroscienza.

Art. 28 - L'indirizzo in *beni culturali* prevede, oltre alle discipline teologiche enumerate nell'articolo 23, l'acquisizione di competenze specialistiche capaci di comprendere il "bene culturale" primariamente quale "valore antropologico" e perciò anche "oggetto culturale". A partire da questo sguardo globale vengono proposti in modo adeguato i diversi approcci: dallo studio alle azioni di tutela, dalla valorizzazione alla fruizione, dalla ricerca estetica all'attività artistica. A livello fondativo la storia e la critica dell'arte cristiana e l'iconografia vengono rapportate all'estetica filosofica e teologica per uno studio, in chiave antropologica e teologica, unitario dell'arte. Tali approcci di ricerca, da una parte vanno a qualificare le professionalità già operanti a vario titolo nel settore dei Beni Culturali, dall'altra preparano competenze specifiche per figure da inserire in settori nuovi della tutela, della promozione, della pastorale e del turismo storico-culturale nell'ambito dei Beni Culturali Ecclesiastici.

Art. 29 – Sono previsti infine alcuni corsi *integrativi* (lingua latina, lingua greca, seconda lingua straniera) per coloro che non li hanno seguiti nella scuola media superiore, e un certo numero di corsi *complementari e opzionali*, quali arte sacra, letteratura religiosa, lingua ebraica, greco neotestamentario. Gli studenti di un indirizzo possono scegliere, come corsi opzionali, anche corsi propri di un altro indirizzo.

TITOLO VI Gradi accademici

Art. 30 - Agli studenti ordinari, che abbiano completato il corso di studi quinquennale, la Facoltà di S. Teologia della PUL conferisce il grado accademico di Licenza (Laurea magistrale) in Scienze Religiose, con indicato l'indirizzo di specializzazione.

Agli studenti ordinari che abbiano completato gli studi del corso triennale, la stessa Facoltà di S. Teologia conferisce il Baccalaureato (Laurea) in Scienze Religiose.

Agli studenti Straordinari che abbiano completato gli studi del corso triennale o quinquennale, l'ISSR conferisce un attestato.

Agli studenti uditori e agli ospiti l'ISSR rilascia un attestato di frequenza e di esami eventualmente sostenuti.

Art. 31 – I requisiti per conseguire il Baccalaureato (Laurea) in Scienze Religiose sono di avere:

- a) frequentato il primo ciclo di studi ed aver superato gli esami relativi alle singole discipline;
- b) acquisito la conoscenza di una lingua straniera moderna, oltre la propria, al fine di poter comprendere testi prodotti in quella lingua;
- c) composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, che mostri la capacità d'impostazione dell'argomento scelto, e sostenuto l'esame sintetico su apposito tesario, davanti ad una commissione composta da non meno di tre docenti.

Art. 32 – I requisiti per conseguire la Licenza (Laurea magistrale) in Scienze Religiose sono di avere:

- a) frequentato il primo e il secondo ciclo di studi e superato gli esami relativi alle singole discipline;
- b) acquisito la conoscenza di due lingue straniere moderne, oltre la propria;
- c) composto e discusso pubblicamente (davanti ad una Commissione di almeno tre docenti) una tesi scritta, in cui sia mostrata la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto.

TITOLO VII **L'economia**

Art. 33 - L'Istituto, per espletare le proprie attività, si avvale delle tasse per diritti amministrativi versate dagli studenti all'Ente Arcidiocesi dell'Aquila, di eventuali contributi provenienti dagli Enti Locali e d'un contributo stabile erogato annualmente dall'Amministrazione Diocesana fino alla copertura delle spese, ivi compresa l'adeguata retribuzione dei docenti.

Le attività dell'Istituto rientrano tra le attività istituzionali dell'Ente Arcidiocesi dell'Aquila (cfr. Legge 222/85, art. 16, comma primo); non sono quindi attività commerciali, ma vengono prestate gratuitamente agli studenti, che possono versare all'Ente Arcidiocesi dell'Aquila solo tasse annuali per diritti amministrativi.

Art. 34 - Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di Istituto provvederà all'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il bilancio dell'Istituto è comunque un capitolo del bilancio della stessa Amministrazione dell'Ente Arcidiocesi dell'Aquila, cui spetta ogni eventuale rappresentanza legale.

Art. 35 - Per l'ordinato ed efficiente espletamento delle attività e dei compiti previsti dallo Statuto, è nominato, dal Moderatore, un *Economo*, affiancato da un *Consiglio Economico*, nonché un *Segretario*.

Art. 36 - Il *Consiglio Economico* è composto dal Preside, dall'Economo, dal Segretario e da un Docente dell'Istituto eletto dal Consiglio d'Istituto. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria; in seduta straordinaria su richiesta di uno dei suoi membri, per la stesura e l'analisi dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare poi all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Art. 37 - L'*Economo* rimane in carica per un quadriennio e può ottenere più mandati, cura la gestione finanziaria, redige il bilancio, emette gli ordinativi di spesa sulla base del bilancio preventivo, cura i rapporti con gli Enti locali e gli Enti pubblici in genere, per eventuali finanziamenti e per gli aspetti di sua competenza. A lui è demandata, d'intesa col Preside, l'organizzazione amministrativa dell'Istituto e dei servizi connessi (servizi finanziari, stato giuridico del personale), nonché la proposta di eventuali variazioni statutarie e regolamentari riguardanti il settore a lui affidato.

Art. 38 - L'ISSR dell'Aquila, al fine di sostenere e favorire l'attività di studio, ricerca, formazione sia degli Studenti, sia dei Docenti, si avvale della connessa Biblioteca "Card. Carlo Confalonieri".

TITOLO VIII **Regolamento e Approvazione**

Art. 39 - Il presente Statuto è accompagnato dal *Regolamento* di applicazione.

Art. 40 - Il presente Statuto è stato esaminato e approvato dagli organi competenti dell'Istituto e viene sottoposto alla definitiva approvazione della Facoltà di S. Teologia della PUL e della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

TITOLO IX **Norme transitorie**

Art. 41 – Gli studenti che intendono passare dal vecchio al nuovo ordinamento dovranno presentare alla Segreteria dell'Istituto apposita domanda scritta, con allegato il piano di studi del vecchio ordinamento, in cui siano riportati, distintamente, gli esami già sostenuti con la relativa votazione.

Il Preside dell'Istituto, valutati gli esami sostenuti, compiuta la comparazione dei crediti secondo la conversione dei vecchi crediti in ECTS, autorizzerà il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, indicando gli esami del nuovo ordinamento che lo studente dovrà sostenere per completare i crediti ECTS previsti, per anno, nel nuovo ordinamento.

Art. 42 – Gli studenti già in possesso del titolo quadriennale previsto nel vecchio ordinamento potranno richiedere, con domanda presentata per iscritto, di accedere al conseguimento della Licenza in Scienze Religiose.

Il Preside procederà alla valutazione dei corsi seguiti e degli esami sostenuti per conseguire il grado accademico quadriennale del vecchio ordinamento, con la comparazione del numero dei crediti: se la valutazione sarà positiva, si procederà al riconoscimento e alla convalida della votazione. Alla tesi discussa per il conseguimento del grado di Magistero del vecchio ordinamento non verrà assegnato alcun credito.

Compiute le operazioni indicate nei precedenti commi, il Preside procederà ad ammettere lo studente al conseguimento della Licenza, previa indicazione degli esami di nuovo ordinamento da sostenersi per conformare il *curriculum* del vecchio ordinamento con quello per il conseguimento della Licenza di nuovo ordinamento.

Il Preside

Prof. Daniele Pinton

Il Moderatore

Mons. Giuseppe Molinari

L'Aquila, 9 febbraio 2010

REGOLAMENTO

Anno accademico

1. L'anno accademico si articola in due semestri. Inizia il primo ottobre e termina il 30 settembre.
2. Tutte le attività accademiche seguono il calendario annualmente predisposto dall'Istituto.
3. I corsi hanno durata annuale o semestrale e comportano un minimo di 12 settimane di lezioni per ogni semestre.
4. Ad ogni corso vengono assegnati determinati "crediti", ognuno dei quali equivale ad un minimo di 12 ore di lezioni frontali.
5. Le lezioni del primo semestre vanno da ottobre a gennaio e quelle del secondo semestre da febbraio a maggio. Esse si svolgono nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,30 alle 18,45.
6. Gli esami avranno luogo in tre sessioni, che non interferiscono con il normale svolgimento delle lezioni: estiva (giugno-luglio), autunnale (prima metà di ottobre), invernale (prima metà di febbraio).

Ammissione, immatricolazione, iscrizione

Per l'ammissione, come studente "ordinario", per il conseguimento della Licenza in Scienze Religiose o del Baccalaureato in Scienze Religiose, si richiede il possesso d'un diploma di scuola media superiore valido per l'iscrizione all'Università.

A coloro che desiderano seguire il corso di studi, ma siano sprovvisti del suddetto titolo di studio, è data facoltà d'isciversi come studenti "straordinari" e al termine degli studi sarà loro rilasciato un Attestato degli studi compiuti.

A coloro che non intendono impegnarsi nel regolare corso di studi per il conseguimento del titolo, è data facoltà d'isciversi come "uditori" per frequentare uno o più insegnamenti impartiti nell'Istituto e al termine dei corsi sarà loro rilasciato un Attestato degli esami eventualmente sostenuti.

I documenti richiesti per l'ammissione sono i seguenti:

- domanda d'immatricolazione, su apposito modello fornito dalla Segreteria;
- certificato di nascita, residenza e stato di famiglia (in carta semplice);
- fotocopia autenticata del titolo di studio posseduto;
- tre fotografie formato tessera;
- lettera di presentazione del proprio Parroco o di altro Sacerdote (se trattasi di laici) o autorizzazione scritta del proprio Superiore (se trattasi di religiosi);
- dichiarazione di accettazione di tutte le norme, che riguardano gli studenti, contenute nello Statuto e nel Regolamento d'Istituto;
- attestato del versamento della quota per i diritti amministrativi.

Le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni successivi al primo si effettuano presso la Segreteria dell'Istituto dal 1 luglio al 15 ottobre di ogni anno accademico. Oltre il 15 ottobre e fino al 15

novembre è ammessa deroga, per casi eccezionali, a discrezione del Preside e con i diritti amministrativi di mora.

Gli "uditori" possono iscriversi ai singoli corsi entro il 15 ottobre, per i corsi del primo semestre, e il 15 febbraio, per i corsi relativi solo al secondo semestre.

Le condizioni di ammissione dei singoli candidati sono valutate dal Preside, in prima istanza, e, in seconda istanza, da una Commissione nominata dal Consiglio d'Istituto.

Le Segreteria dell'Istituto fornirà ad ogni iscritto il libretto dello studente e un tesserino personale di riconoscimento.

Riconoscimento di esami sostenuti altrove

Gli studenti, che abbiano conseguito titoli o sostenuto esami presso altri Istituti universitari pontifici o statali o presso Istituti di scienze religiose riconosciuti dalla CEI, possono presentare domanda di riconoscimento e convalida degli esami suddetti.

La domanda, corredata da certificazione autentica dell'Istituto di provenienza e contenente l'indicazione dei singoli esami con i relativi crediti o ore di lezione, va depositata in Segreteria entro il termine perentorio del 30 ottobre.

La decisione relativa alla convalida degli esami sostenuti altrove è presa dal Preside e, in seconda istanza, dalla Commissione di cui sopra.

Passaggio da straordinario o uditore a studente ordinario

Lo studente immatricolato come straordinario o uditore che, avendo conseguito il titolo di studio richiesto, intenda passare a ordinario, deve presentare apposita domanda per il riconoscimento degli anni di studio compiuti e/o degli esami già sostenuti.

La domanda dev'essere presentata entro il termine perentorio del 15 ottobre. La decisione di accoglimento della domanda spetta al Preside e, in seconda istanza, alla Commissione di cui sopra.

Esami

Le sessioni d'esame sono tre: invernale, estiva, autunnale. Le date delle sessioni d'esame sono fissate nell'Ordine degli studi e sono pubblicate all'albo dell'Istituto. Durante le sessioni d'esame le lezioni saranno sospese.

Gli esami sono generalmente orali. Solo in casi particolari il docente può stabilire, previa autorizzazione del Preside, di sostituire l'esame orale con una prova scritta.

Gli esami di profitto sono sostenuti davanti al professore che ha svolto il corso e, in caso d'impedimento o di necessità, davanti ad altro professore dell'Istituto nominato dal Preside. Il professore, in sede di esame, può essere coadiuvato da una commissione nominata dal Preside tra i docenti dell'Istituto.

La votazione dell'esame è espressa in trentesimi e l'esame risulta superato se lo studente ottiene almeno diciotto punti su trenta.

Per essere ammesso all'esame lo studente deve essere in regola con l'iscrizione annuale, la prenotazione all'esame stesso nei termini fissati dall'Ordine degli studi, il versamento dei diritti amministrativi, la frequenza alle lezioni pari ai 2/3 delle ore effettivamente svolte per ogni corso.

Lo studente che, dopo essersi prenotato per sostenere un esame in un determinato appello, non si presenta all'esame e non disdice la sua prenotazione, presso la Segreteria, anche telefonicamente, almeno il giorno prima dell'appello, non potrà essere ammesso a sostenere quell'esame nell'appello successivo della stessa sessione d'esami. Chi si ritira o viene respinto non può ripetere l'esame nella stessa sessione.

Nell'assegnare il voto definitivo per i gradi accademici di Magistero e di Diploma in Scienze Religiose, la Commissione d'esame terrà conto dell'esame finale, della tesi, della sua discussione, della media dei voti riportati negli esami di profitto sostenuti dal candidato nel suo *curriculum* di studi

Il titolo della tesi, concordato dallo studente col docente che ne sarà il relatore e approvato dal Preside, deve essere depositato in Segreteria, prima che lo studente inizi ad elaborare la tesi stessa.

La tesi deve essere elaborata con metodo scientifico e consegnata in Segreteria almeno un mese prima della sua discussione, in quadruplica copia dattiloscritta e confezionata secondo le norme dettate dalla Segreteria.

La tesi viene giudicata da due docenti, di cui uno è lo stesso relatore e l'altro, correlatore, viene designato dal Preside, sentito il Consiglio di Istituto. La tesi, approvata dai due docenti, viene discussa dal candidato davanti ad una Commissione d'esame, composta almeno da tre docenti (tra cui il relatore e il correlatore), dal Preside e dal Decano della Facoltà di Teologia o da un suo rappresentante.

Per la convalida degli esami sostenuti altrove, il giudizio è demandato al Preside dell'Istituto.

Conseguimento del Baccalaureato in Scienze Religiose (= Laurea)

Il Baccalaureato in Scienze Religiose (=Laurea) viene conferito dalla Facoltà di Teologia della PUL allo studente ordinario, che avendo superato tutti gli esami e svolto il lavoro scritto della Tesi, sostiene e supera l'esame sintetico finale.

1. A decorrere dal secondo semestre del secondo anno del triennio, ogni studente ordinario può concordare con un Docente dell'Istituto il titolo della tesi e le linee essenziali del suo svolgimento.
2. Mediante istanza controfirmata dal Docente Relatore e dal Preside, lo studente deposita in segreteria il titolo e il progetto della tesi, corredato da bibliografia essenziale, entro la data indicata nell'Ordine degli studi, dell'anno accademico in cui si intende difendere la tesi.
3. Una volta approvati, il titolo della tesi e il progetto della tesi rimangono riservati per tre anni accademici dall'ultima iscrizione. Titolo e progetto della tesi non possono essere cambiati se non per intervenuti gravi motivi da sottoporre al Preside.
4. La tesi deve avere un'estensione minima di 50 pagine dattiloscritte a spazio 2, con 22 righe di 60 battute per pagina o equivalenti, bibliografia esclusa e non devono esservi fotografie o immagini né nel testo né nella copertina della tesi.

5. Per inoltrare istanza di discussione della tesi, lo studente deve essere in regola con il piano di studio e sotto il profilo amministrativo. Entro i termini stabiliti nell'*Ordo* degli studi deve consegnare in segreteria tre copie della tesi (una per la Facoltà di S. Teologia, una per il relatore, una per la Segreteria), la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa della Tesi e il nulla osta firmato dal Relatore e dal Preside.
6. L'Esame sintetico viene sostenuto sulla base di un elenco di 30 argomenti, ricavati da tre nuclei tematici attinenti ai corsi teologici fondamentali e indicati di seguito con i rispettivi riferimenti bibliografici.
7. Il colloquio inizia con la presentazione di un argomento, estratto una settimana prima della seduta d'esame in segreteria.
8. Dopo tale esposizione, il candidato verrà interrogato dalla Commissione sull'argomento esposto.
9. La discussione della tesi, di 20 minuti circa, segue la trattazione dell'argomento estratto e prevede un primo momento in cui il Candidato presenta il lavoro. Infine, la Commissione rivolge al candidato tutte le domande che riterrà opportune.
10. La Commissione è presieduta dal Decano della Facoltà di Teologia o da un suo Delegato, e sarà composta dal Preside, dal Relatore della Tesi di Baccalureato e dal professore di riferimento del Tema estratto.
11. Il voto del colloquio, che costituirà il voto del Diploma sarà il risultato di una triplice valutazione:
 - la media dei risultati degli esami del triennio;
 - la valutazione della tesina;
 - la valutazione dell'esame sintetico.

Conseguimento della Licenza in Scienze Religiose (= Laurea Specialistica)

1. Per il conseguimento del grado accademico di Licenza in Scienze Religiose, conferito dalla Facoltà di Teologia della PUL, occorre essere studente ordinario, essere in possesso del Diploma in Scienze Religiose (= Laurea) o titolo equivalente (= Baccalureato), avere superato tutte le prove previste dal piano di studio biennale, difendere in pubblica seduta la tesi, scritta sotto la direzione di un Docente dell'Istituto.
2. A decorrere dal secondo semestre del primo anno del biennio, ogni studente ordinario può concordare con un Docente dell'Istituto il titolo della tesi e le linee essenziali del suo svolgimento.
3. Mediante istanza controfirmata dal Docente Relatore e dal Docente Correlatore, nominato dal Preside, sentito il parere del Consiglio di Istituto, lo studente deposita in segreteria il titolo e il progetto della tesi, corredato da bibliografia essenziale, entro la data indicata nell'Ordine degli studi, dell'anno accademico in cui si intende difendere la tesi.

4. Una volta approvati, il titolo della tesi e il progetto della tesi rimangono riservati per cinque anni accademici dall'ultima iscrizione. Titolo e progetto della tesi non possono essere cambiati se non per intervenuti gravi motivi da sottoporre al Preside.
5. La tesi deve avere un'estensione minima di 100 pagine dattiloscritte a spazio 2, con 22 righe di 60 battute per pagina o equivalenti, bibliografia esclusa e non devono esservi fotografie o immagini né nel testo né nella copertina della tesi.
6. Per inoltrare istanza di discussione della tesi, lo studente deve essere in regola con il piano di studio e sotto il profilo amministrativo. Entro i termini stabiliti nell'*Ordo* degli studi deve consegnare in segreteria quattro copie della tesi (una per la Facoltà di S. Teologia, due per i relatori, una per la Segreteria), una copia in CD formato Microsoft Word, la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa della Tesi e il nulla osta firmato dal Relatore e dal Correlatore.
7. In caso di parere negativo del Correlatore, debitamente motivato, il Preside – su richiesta dello studente – può nominare un altro Correlatore. Se il parere negativo è confermato, la tesi non verrà discussa. Può essere ammessa alla discussione solo dopo un'adeguata revisione, a giudizio del Preside dell'Istituto.
8. La commissione di fronte a cui viene discussa la tesi è presieduta dal Decano di Teologia o da un suo Delegato, dal Preside, dal docente relatore della tesi e dal correlatore.
9. La discussione della tesi, di 30 minuti circa, prevede un primo momento in cui il Candidato presenta il lavoro. Infine, la Commissione rivolge al candidato tutte le domande che riterrà opportune.
10. La votazione finale, espressa dalla Commissione al termine della discussione, è la media risultante:
 11. dalla votazione autonoma del Relatore e del Correlatore della tesi,
 12. dalla valutazione dei singoli membri della Commissione sulla discussione della tesi,
 13. dalla valutazione collegiale del *curriculum*, che incide per metà sulla votazione finale.
14. Il computo per la votazione finale del grado accademico è quello previsto dalla Facoltà di S. Teologia della PUL.
15. Sul diploma, oltre al grado accademico conseguito, dovrà essere indicato anche l'indirizzo di studi seguito.

Sanzioni disciplinari

Lo studente deve osservare tutte le norme che lo riguardano, contenute nello Statuto e nel Regolamento dell'Istituto. Lo studente che viola tali norme è soggetto alle seguenti sanzioni, in base alla gravità e alla reiterazione della violazione: a) richiamo scritto; b) sospensione dalle lezioni, da un mese fino ad un anno; c) non ammissione agli esami di una, due o tre sessioni d'esame; d) espulsione definitiva dall'Istituto.

La sanzione di cui alla lettera a) viene comminata dal Preside. Le sanzioni di cui alle lettere b), c), d), sono comminate dalla Commissione di cui sopra.

Il Preside potrà comunque, in via cautelativa, disporre l'immediata sospensione dello studente, qualora ciò si renda necessario per gravi motivi.

Contro i provvedimenti disciplinari disposti dal Preside è ammesso ricorso alla Commissione di cui sopra. Contro i provvedimenti disciplinari disposti dalla Commissione stessa è ammesso ricorso al Consiglio d'Istituto.

Il Direttore della Biblioteca

Il Direttore della Biblioteca "Card. Carlo Confalonieri", connessa all'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Fides et Ratio" dell'Aquila", provvede a mantenere i rapporti con le varie biblioteche a disposizione degli alunni dell'Istituto e a stipulare con esse i necessari accordi relativi alle condizioni e agli orari d'accesso; provvede alla conservazione e all'incremento della sala di lettura dell'Istituto, mediante l'acquisto dei volumi necessari e delle riviste specializzate, la cui spesa verrà prevista nel bilancio annuale dell'Istituto.

Disposizioni finali

Ogni studente, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione riceverà una copia dell'Ordine degli studi, in cui sono presenti lo Statuto e il presente Regolamento e dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale s'impegna ad accettare tutte le norme in essi contenute, relativamente alle quali pertanto non è ammessa ignoranza.

Il presente Regolamento è stato esaminato ed approvato dagli organi competenti dell'Istituto e viene sottoposto alla definitiva approvazione della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense e della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Il Preside

Prof. Daniele Pinton

Il Presidente

Mons. Giuseppe Molinari

L'Aquila, 20 luglio 2010

